

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	30
Data del provvedimento	01-08-2023
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER UTILIZZO IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA PROGETTO PNRR 1.3 RELATIVO ALLA MISSIONE 5, COMPONENTE 2 DEL PNRR -COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E COMUNE DI SCARPERIA-SAN PIERO

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	ALTA INTEGRAZIONE E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Resp. Ufficio/Struttura	ALESSANDRA PINI
Resp. del procedimento	ALESSANDRA PINI
Parere e visto regolarità	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2023, il giorno 1 del mese di agosto alle ore 09:30 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Giampiero Mongatti	Sindaco	11,51%	x	
Borgo San Lorenzo	Paolo Omoboni	Presidente	18,84%	x	
Dicomano	Donatella Turchi	Delegato	6,26%	x	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%		x
Marradi	Marzia Gentilini	Delegato	3,16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Iacopo Menghetti	Delegato	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Loretta Ciani	Delegato	12,56%	x	
Vicchio	Rebecca Bonanni	Delegato	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Marco Brintazzoli 3149/2023	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		x
Consulta terzo settore Luciano Neri	x	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	6	Convenzione 1.3 Borgo San Lorenzo
B	6	Convenzione 1.3 Scarperia-San Piero

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER UTILIZZO IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA PROGETTO PNRR 1.3 RELATIVO ALLA MISSIONE 5, COMPONENTE 2 DEL PNRR -COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E COMUNE DI SCARPERIA-SAN PIERO

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	ALTA INTEGRAZIONE E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Resp. Ufficio/Struttura	ALESSANDRA PINI
Resp. del procedimento	ALESSANDRA PINI
Parere e visto regolarità contabile	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	6	Convenzione 1.3 Borgo San Lorenzo
B	6	Convenzione 1.3 Scarperia-San Piero



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTI gli art. 70 ss. della L.R.T. n. 40/2005, recante disposizioni in materia di “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, i quali istituiscono e disciplinano le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio- sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005;

VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della l.n. 241/1990 e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso di sua assenza o impedimento;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto conflitti di interesse *ex* art. 6-*bis* l.n. 241/1990;

VISTA la deliberazione assembleare n. 5 del 16.05.2022 con la quale è stato nominato il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Dott. Paolo Omoboni, quale Presidente di questa S.d.S.;

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 24.11.2021 di nomina del Dott. Marco Brintazzoli quale Direttore di questa S.d.S.;

VISTI i seguenti atti di questa S.d.S.:

- la Deliberazione dell'Assemblea di questa S.d.S. n. 21/2015 di approvazione del “Regolamento Sistema integrato dei servizi socio sanitari e socio assistenziali della S.d.S. Mugello”;
- il Provvedimento del Direttore n. n. 114 del 17/10/2022 di nomina della Dott.ssa Alessandra Pini quale responsabile con posizione organizzativa dell'Ufficio Alta Integrazione e servizi socio assistenziali Vicario del Direttore in caso di sua assenza/impedimento, per la materie di competenza della S.d.S. Mugello;
- il Provvedimento del Direttore n. 81 del 27/07/2022 della nomina della Sig.ra Serena Nenci quale Responsabile con posizione organizzativa dell'Ufficio Bilancio e Programmazione Economica;
- la Deliberazione dell'Assemblea n. 34 del 27/12/2022 di approvazione del bilancio preventivo economico anno 2023 e del bilancio pluriennale 2023/2025;
- la Deliberazione dell'Assemblea n.5 del 28/02/2023 di approvazione del (POA) 2023 programma operativo annuale della Società della Salute del Mugello;

RICHIAMATI:

- l'Avviso pubblico 1/2022 PNRR, per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, emesso dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà ed alla programmazione sociale istituita presso il Ministero delle Politiche Sociali recante disposizioni in materia di presentazione di Progetti;
- l'art 5 di suddetto avviso con il quale si prevede che *“Le risorse del PNRR per la Missione 5, Componente 2 sono destinate agli Ambiti territoriali sociali (ATS) e per essi, ai singoli Comuni ed agli Enti gestori delle funzioni socio - assistenziali, singoli o associati compresi all'interno di ciascun ATS.”*;
- Gli artt. 10 ss. del suddetto Avviso in tema di termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento dei progetti;

CONSIDERATO che:

- questa Società della Salute, in data 31.03.2022, ha presentato domanda per la linea di finanziamento 1.3.1 relativa al progetto “Housing First.” rientrante nella Missione 5 Componente 2 del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, per un importo pari ad € 710.000,00 in co-progettazione con la Società della Salute Fiorentina Sud-Est;

CONSIDERATO inoltre che la domanda di finanziamento è stata accolta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul portale online dedicato:

- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.98 del 09/05/2022;

VISTO:

- l'art. 21-*octies*, comma 2, l.n. 241/1990 che esclude l'annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento, o sulla forma degli atti, qualora si tratti di un'attività vincolata il cui esito non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto posto in essere;
- che nel caso di specie questa S.d.S. non avrebbe potuto sottoscrivere Accordi diversi da quelli anzidetti;
- che permane l'intenzione di questa Assemblea di approvare entrambi gli schema-tipo delle Convenzioni suddette che verranno sottoscritte in data successiva dal Legale Rappresentante;

DATO ATTO che nel frontespizio del presente atto verranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta assembleare, rilevate direttamente dal foglio firma depositato agli atti di questa S.d.S;

Con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della Società della Salute del Mugello e con voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)

- 1) **DI APPROVARE** gli schema-tipo delle Convenzioni concernenti la progettualità ed implementazione del sub-investimento Housing First. del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza citato in narrativa e riportati negli allegati A) e B), delegando il Direttore alla loro firma al fine di evitare possibili conflitti d'interesse;
- 2) **DI DARE MANDATO** al Direttore di questa S.d.S. di adottare tutti gli atti conseguenti all'approvazione di questa deliberazione;
- 3) **DI PUBBLICARE** per quindici giorni consecutivi il presente atto sull'Albo online;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale ed ai Responsabili degli Uffici presso la S.d.S. Mugello, ai Comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperia-San Piero Responsabili Ufficio Tecnico;

f.to **IL DIRETTORE**
(Dott. Marco Brintazzoli)

f.to **IL PRESIDENTE**
(Dott. Paolo Omoboni)

CONVENZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno del mese di, nella sede di

Con il presente atto privato sottoscritto digitalmente da:

....., con sede in partita iva, cod. Fisc.
.....in persona del signor, nato a, il domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Sindaco;

e

Società della Salute Mugello, con sede in Borgo San Lorenzo partita iva, cod. Fisc.
.....in persona del signor, nato a, il domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Direttore;

PREMESSO

- CHE il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- CHE la Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 1.450.000.000,00 che prevede i seguenti investimenti:
 - - Investimento 1.1 - € 500 milioni - L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), quali: o interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
 - o interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare quelle non autosufficienti;
 - o interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
 - o interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali;
- - Investimento 1.2 - € 500 milioni – L'investimento prevede interventi per fornire servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, per garantirne l'autonomia. In particolare, si fornirà assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare sull'assistenza genitoriale o familiare;
- VISTA la proposta progettuale presentata sull'applicativo predisposto dalla DG lotta alla povertà da parte del Soggetto Attuatore SdS Mugello relativa all'Investimento 1.3 – Subinvestimento 1.3.1 Housing First nell'ambito della Missione 5;
- Il suddetto Accordo, gli obblighi che ne derivano per le parti e gli obiettivi previsti dal

progetto presentato dal Soggetto attuatore devono essere inquadrati nell'ambito degli obiettivi che il PNRR assegna alla Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale. Investimento 1.3 – Subinvestimento 1.3.1 Housing First.

- Il progetto presentato dal Soggetto attuatore concorre infatti al conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR;
- CONSIDERATA la valutazione di coerenza effettuata dalla competente divisione della DG Lotta alla Povertà e Programmazione sociale con riferimento alla linee di attività 1.3.1;
- CONSIDERATO che la sottoscrizione del presente accordo è successiva alla stipula di convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR-, la Direzione Generale Lotta alla Povertà avvenuta in data 28/04/2023;
 - Che in data 07/07/2023 è stato richiesto l'anticipo del 10% e comunicato l'avvio delle attività corredato dal progetto di fattibilità tecnico economico (PFTE) o altro documento equivalente in considerazione della natura dell'intervento infrastrutturale previsto dal progetto;
 - Che la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante alla Convenzione avverrà secondo quanto riportato nel progetto presentato all'approvazione del Ministero, cui si rimanda, salvo quanto decretato dal Ministero stesso in sede di approvazione del progetto e salvo eventuali modifiche richieste ed approvate successivamente;
 - Che la suddivisione di ruoli e degli ambiti di competenza è definita in sintesi come segue, ed esplicitata nel dettaglio nel progetto presentato a cui si rimanda:
 - **SdS Mugello** (Capofila della Convenzione) nel progetto svolge attività di coordinamento e di rendicontazione, oltre ai compiti assegnatoli quale capofila mandatario del progetto;
 - **Comune di Borgo San Lorenzo**, si occupa della realizzazione delle seguenti attività: ristrutturazione immobile di proprietà posto in via G. Traversi 54 a Luco di Mugello nel Comune di Borgo San Lorenzo, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Borgo San Lorenzo al fg. 51, part. 88, sub. 3, coordinate geografiche risultano: (44.001095116798915, 11.397842787323105) e allestimento completo;

DICHIARANO

Art. 1

Di creare, ai fini di una collaborazione in ambito progettuale, che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività previste, una Convenzione, con conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, all'impresa qualificata capogruppo.

Il presente Accordo non costituisce società tra i partecipanti, ma avviene esclusivamente per consentire ai medesimi, ciascuno dei quali conserva la individualità ed identità, di dare attuazione al bando e al progetto di cui in premessa.

La rappresentanza si intende conferita anche come processuale, nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, fermo restando che il capofila potrà far valere direttamente le responsabilità

facenti capo ed imputabili a ciascuna delle singole parti mandanti.

La società capofila e per essa il suo Legale rappresentante viene autorizzato in particolare a:

1. stipulare in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti la Convenzione, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto;
2. coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
3. coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione;
4. coordinare i flussi informativi verso il Ministero.

Art. 2

Il mandato è gratuito ed irrevocabile.

La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà comunque effetto nei confronti del Ministero.

Art. 3

Il rapporto di mandato costituito con il presente atto non determina organizzazione o associazione fra i soggetti riuniti, ciascuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 4

I sottoscritti (di seguito "soggetti attuatori"), come sopra rappresentati, convengono e dichiarano di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS) ai fini della realizzazione del Progetto, nei limiti del contributo stanziato.

L'ATS è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché eventualmente da specifico ulteriore Regolamento di gestione che disciplinerà gli aspetti organizzativi e che dovrà essere stipulato, per iscritto, fra i soggetti attuatori. Il Regolamento è proposto dal soggetto capofila, se necessario.

La SdS in qualità di capofila e in virtù del mandato ricevuto, si impegna a svolgere in favore dell'ATS ogni azione e ogni adempimento amministrativo e contabile necessari al perfezionamento della concessione del contributo e alla realizzazione del Progetto; in particolare:

- provvede, in nome e per conto dell'ATS, alla sottoscrizione della Convenzione con l'Ente finanziatore e alla sottoscrizione di tutti gli ulteriori atti necessari alla realizzazione del Progetto;
- gestisce i rapporti finanziari con l'Ente finanziatore;
- assume la presidenza del Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 6;
- coordina l'organizzazione delle attività connesse al Progetto;
- coordina la predisposizione dei documenti necessari alla realizzazione del Progetto;
- coordina la rendicontazione all'Ente finanziatore;
- assume il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto sino alla data di scadenza

del Progetto, con i limiti di responsabilità specificati nel presente atto;

- provvede alla ripartizione delle somme ricevute dall'Ente finanziatore tra i partner, per quanto di competenza di ciascuno di essi, così come definito nel progetto approvato;
- provvede al coordinamento generale.

Art 5

1. Il soggetto partner si obbliga:

- a svolgere le attività specificatamente risultanti dal Progetto, dalla convenzione con l'Ente finanziatore e dal successivo Regolamento di gestione, se stipulato, secondo le modalità, la ripartizione delle attività medesime e le tempistiche indicate nel progetto; tutte le modalità attuative dovranno comunque essere coerenti con quanto previsto dall'Avviso pubblico, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento del Fondo finanziatore.
- ad assicurare la corretta esecuzione delle proprie prestazioni;
- a fornire al capofila tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie alla realizzazione del progetto, informando lo stesso capofila in modo completo e sollecito sulle attività svolte;
- ad elaborare e fornire i dati necessari per il monitoraggio e per l'amministrazione e rendicontazione contabile delle attività loro affidate;
- a predisporre relazioni intermedie e finali secondo quanto richiesto dall'Ente finanziatore, per quanto attiene alle proprie attività;
- a partecipare a tutte le fasi/attività di sua competenza, rimanendo responsabile circa eventuali mancati riconoscimenti di spesa derivanti da verifiche in itinere e/o a termine che accertino una cattiva gestione del progetto.

Le parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del progetto.

Art. 6

Al Comune di Borgo San Lorenzo saranno assegnati € 350.000,00 per lavori di ristrutturazione e per allestimento;

Art. 7

Le parti firmatarie assumono responsabilità solidale nei confronti del Ministero per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento.

La presente scrittura non limita in alcun modo l'autonomia delle sottoscritte Parti, se non per quanto attiene all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente patto; il vincolo tra le sottoscritte, e tra queste ed i terzi, è limitato in via esclusiva all'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla eventuale stipulazione da parte della mandataria dei contratti con committenti terzi. Pertanto la solidarietà assunta dal mandante nei confronti dell'ente erogante il contributo, e quella derivante allo stesso mandante nei confronti di terzi per atti compiuti dalla capofila mandataria nell'esercizio delle sue funzioni, è espressamente limitata alle obbligazioni assunte per l'esecuzione dei negozi giuridici aventi ad oggetto il conseguimento dello scopo dell'associazione

temporanea.

Art. 8

Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo diretto alla spesa e nei limiti delle intensità massime di aiuto, stabilite con Atto del Ministero, a seguito della concessione del finanziamento.

Ciascuna Parte mandante deve provvedere alla gestione in proprio dei lavori e dei servizi ad esso affidati, secondo quanto previsto nel progetto approvato e finanziato, assumendo ove previsto e necessario, le professionalità e procurandosi i mezzi, le forniture e i finanziamenti necessari.

La capofila si impegna a trasmettere e rendere noti al partner gli impegni assunti e le informazioni sull'attività svolta in rappresentanza dell'Accordo/ATS e nei confronti del Ministero.

Delle obbligazioni nascenti verso i terzi dai contratti indicati nel comma precedente risponde esclusivamente la Parte contraente per l'esecuzione della sua quota di contratto.

Le Parti si impegnano per le quote di loro competenza a valutare e redigere i relativi preventivi tecnici, studiando le soluzioni più idonee per la realizzazione delle attività e dei lavori.

Resta inteso che le Parti, come sopra detto, saranno responsabili per le quote di rispettiva competenza e di loro responsabilità diretta sotto l'aspetto sia tecnico che economico, non avendo diritto ad altro compenso se non quanto previsto nei documenti contrattuali.

La Parte si impegna a collaborare ed, in particolare, si impegna a:

- a) comunicare tempestivamente alla capofila qualsiasi fatto che possa incidere in maniera sostanziale sul programma;
- b) trasmettere tempestivamente alla capofila i dati necessari per l'elaborazione delle relazioni previste nonché le corrispondenti note spese;
- c) comunicare tempestivamente alla capofila gli eventuali spostamenti delle spese preventive, indicate nel piano finanziario allegato alla proposta presentata secondo i criteri previsti dal bando;
- d) fornire tutti i dati specifici richiesti dal Ministero ai fini di una corretta gestione del presente contratto.

Art. 9

La presente convenzione si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità od adempimenti a conclusione di tutte le attività e il definitivo saldo del pagamento dell'Ente erogatore verso i Soggetti attuatori.

Art. 10

Nel caso in cui insorgessero controversie riguardo al presente Accordo, le Parti sono tenute in via preliminare ad esperire un tentativo di composizione amichevole.

Laddove il predetto tentativo non dovesse andare a buon fine, per la risoluzione di ogni controversia concernente il presente accordo, nonché per eventuali danni derivanti dal suo mancato adempimento, dovrà essere competente in via esclusiva il Tribunale di Firenze.

Firme

CONVENZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno del mese di, nella sede di

Con il presente atto privato sottoscritto digitalmente da:

....., con sede in partita iva, cod. Fisc.in persona del signor, nato a, il domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Sindaco;

e

Società della Salute Mugello, con sede in Borgo San Lorenzo partita iva, cod. Fisc.in persona del signor, nato a, il domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Direttore;

PREMESSO

- CHE il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- CHE la Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 1.450.000.000,00 che prevede i seguenti investimenti:
 - - Investimento 1.1 - € 500 milioni - L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), quali: o interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
 - o interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare quelle non autosufficienti;
 - o interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
 - o interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali;
- - Investimento 1.2 - € 500 milioni – L'investimento prevede interventi per fornire servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, per garantirne l'autonomia. In particolare, si fornirà assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare sull'assistenza genitoriale o familiare;
- VISTA la proposta progettuale presentata sull'applicativo predisposto dalla DG lotta alla povertà da parte del Soggetto Attuatore SdS Mugello relativa all'Investimento 1.3 – Subinvestimento 1.3.1 Housing First nell'ambito della Missione 5;
- Il suddetto Accordo, gli obblighi che ne derivano per le parti e gli obiettivi previsti dal

progetto presentato dal Soggetto attuatore devono essere inquadrati nell'ambito degli obiettivi che il PNRR assegna alla Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale. Investimento 1.3 – Subinvestimento 1.3.1 Housing First.

- Il progetto presentato dal Soggetto attuatore concorre infatti al conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR;
- CONSIDERATA la valutazione di coerenza effettuata dalla competente divisione della DG Lotta alla Povertà e Programmazione sociale con riferimento alla linee di attività 1.3.1;
- CONSIDERATO che la sottoscrizione del presente accordo è successiva alla stipula di convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR-, la Direzione Generale Lotta alla Povertà avvenuta in data 28/04/2023;
 - Che in data 07/07/2023 è stato richiesto l'anticipo del 10% e comunicato l'avvio delle attività corredato dal progetto di fattibilità tecnico economico (PFTE) dell'immobile posto sul territorio del Comune di Borgo San Lorenzo, successivamente alla rimodulazione e all'inserimento della struttura de qua sarà inviato al Ministero il (PFTE) o altro documento equivalente in considerazione della natura dell'intervento infrastrutturale previsto dal progetto;
 - Che la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante alla Convenzione avverrà secondo quanto riportato nel progetto presentato all'approvazione del Ministero, cui si rimanda, salvo quanto decretato dal Ministero stesso in sede di approvazione del progetto e salvo eventuali modifiche richieste ed approvate successivamente;
 - Che la suddivisione di ruoli e degli ambiti di competenza è definita in sintesi come segue, ed esplicitata nel dettaglio nel progetto presentato a cui si rimanda:
 - **SdS Mugello** (Capofila della Convenzione) nel progetto svolge attività di coordinamento e di rendicontazione, oltre ai compiti assegnatoli quale capofila mandatario del progetto;
 - **Comune di Scarperia-San Piero**, si occupa della realizzazione delle seguenti attività: ristrutturazione immobile di proprietà posto in nel Comune di Scarperia, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Scarperia al fg. .., part. .., sub. ..., coordinate geografiche risultano: (.....) e allestimento completo;

DICHIARANO

Art. 1

Di creare, ai fini di una collaborazione in ambito progettuale, che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività previste, una Convenzione, con conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, all'impresa qualificata capogruppo.

Il presente Accordo non costituisce società tra i partecipanti, ma avviene esclusivamente per consentire ai medesimi, ciascuno dei quali conserva la individualità ed identità, di dare attuazione al bando e al progetto di cui in premessa.

La rappresentanza si intende conferita anche come processuale, nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, fermo restando che il capofila potrà far valere direttamente le responsabilità facenti capo ed imputabili a ciascuna delle singole parti mandanti.

La società capofila e per essa il suo Legale rappresentante viene autorizzato in particolare a:

1. stipulare in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti la Convenzione, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto;
2. coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
3. coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione;
4. coordinare i flussi informativi verso il Ministero.

Art. 2

Il mandato è gratuito ed irrevocabile.

La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà comunque effetto nei confronti del Ministero.

Art. 3

Il rapporto di mandato costituito con il presente atto non determina organizzazione o associazione fra i soggetti riuniti, ciascuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 4

I sottoscritti (di seguito "soggetti attuatori"), come sopra rappresentati, convengono e dichiarano di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS) ai fini della realizzazione del Progetto, nei limiti del contributo stanziato.

L'ATS è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché eventualmente da specifico ulteriore Regolamento di gestione che disciplinerà gli aspetti organizzativi e che dovrà essere stipulato, per iscritto, fra i soggetti attuatori. Il Regolamento è proposto dal soggetto capofila, se necessario.

La SdS in qualità di capofila e in virtù del mandato ricevuto, si impegna a svolgere in favore dell'ATS ogni azione e ogni adempimento amministrativo e contabile necessari al perfezionamento della concessione del contributo e alla realizzazione del Progetto; in particolare:

- provvede, in nome e per conto dell'ATS, alla sottoscrizione della Convenzione con l'Ente finanziatore e alla sottoscrizione di tutti gli ulteriori atti necessari alla realizzazione del Progetto;
- gestisce i rapporti finanziari con l'Ente finanziatore;
- assume la presidenza del Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 6;
- coordina l'organizzazione delle attività connesse al Progetto;
- coordina la predisposizione dei documenti necessari alla realizzazione del Progetto;

- coordina la rendicontazione all'Ente finanziatore;
- assume il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto sino alla data di scadenza del Progetto, con i limiti di responsabilità specificati nel presente atto;
- provvede alla ripartizione delle somme ricevute dall'Ente finanziatore tra i partner, per quanto di competenza di ciascuno di essi, così come definito nel progetto approvato;
- provvede al coordinamento generale.

Art 5

1. Il soggetto partner si obbliga:

- a svolgere le attività specificatamente risultanti dal Progetto, dalla convenzione con l'Ente finanziatore e dal successivo Regolamento di gestione, se stipulato, secondo le modalità, la ripartizione delle attività medesime e le tempistiche indicate nel progetto; tutte le modalità attuative dovranno comunque essere coerenti con quanto previsto dall'Avviso pubblico, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento del Fondo finanziatore.
- ad assicurare la corretta esecuzione delle proprie prestazioni;
- a fornire al capofila tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie alla realizzazione del progetto, informando lo stesso capofila in modo completo e sollecito sulle attività svolte;
- ad elaborare e fornire i dati necessari per il monitoraggio e per l'amministrazione e rendicontazione contabile delle attività loro affidate;
- a predisporre relazioni intermedie e finali secondo quanto richiesto dall'Ente finanziatore, per quanto attiene alle proprie attività;
- a partecipare a tutte le fasi/attività di sua competenza, rimanendo responsabile circa eventuali mancati riconoscimenti di spesa derivanti da verifiche in itinere e/o a termine che accertino una cattiva gestione del progetto.

Le parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del progetto.

Art. 6

Al Comune di Scarperia saranno assegnati € per lavori di ristrutturazione e per allestimento;

Art. 7

Le parti firmatarie assumono responsabilità solidale nei confronti del Ministero per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento.

La presente scrittura non limita in alcun modo l'autonomia delle sottoscritte Parti, se non per quanto attiene all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente patto; il vincolo tra le sottoscritte, e tra queste ed i terzi, è limitato in via esclusiva all'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla eventuale stipulazione da parte della mandataria dei contratti con committenti terzi. Pertanto la solidarietà assunta dal mandante nei confronti dell'ente erogante il contributo, e quella derivante allo stesso mandante nei confronti di terzi per atti compiuti dalla capofila

mandataria nell'esercizio delle sue funzioni, è espressamente limitata alle obbligazioni assunte per l'esecuzione dei negozi giuridici aventi ad oggetto il conseguimento dello scopo dell'associazione temporanea.

Art. 8

Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo diretto alla spesa e nei limiti delle intensità massime di aiuto, stabilite con Atto del Ministero, a seguito della concessione del finanziamento.

Ciascuna Parte mandante deve provvedere alla gestione in proprio dei lavori e dei servizi ad esso affidati, secondo quanto previsto nel progetto approvato e finanziato, assumendo ove previsto e necessario, le professionalità e procurandosi i mezzi, le forniture e i finanziamenti necessari.

La capofila si impegna a trasmettere e rendere noti al partner gli impegni assunti e le informazioni sull'attività svolta in rappresentanza dell'Accordo/ATS e nei confronti del Ministero.

Delle obbligazioni nascenti verso i terzi dai contratti indicati nel comma precedente risponde esclusivamente la Parte contraente per l'esecuzione della sua quota di contratto.

Le Parti si impegnano per le quote di loro competenza a valutare e redigere i relativi preventivi tecnici, studiando le soluzioni più idonee per la realizzazione delle attività e dei lavori.

Resta inteso che le Parti, come sopra detto, saranno responsabili per le quote di rispettiva competenza e di loro responsabilità diretta sotto l'aspetto sia tecnico che economico, non avendo diritto ad altro compenso se non quanto previsto nei documenti contrattuali.

La Parte si impegna a collaborare ed, in particolare, si impegna a:

- a) comunicare tempestivamente alla capofila qualsiasi fatto che possa incidere in maniera sostanziale sul programma;
- b) trasmettere tempestivamente alla capofila i dati necessari per l'elaborazione delle relazioni previste nonché le corrispondenti note spese;
- c) comunicare tempestivamente alla capofila gli eventuali spostamenti delle spese preventive, indicate nel piano finanziario allegato alla proposta presentata secondo i criteri previsti dal bando;
- d) fornire tutti i dati specifici richiesti dal Ministero ai fini di una corretta gestione del presente contratto.

Art. 9

La presente convenzione si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità od adempimenti a conclusione di tutte le attività e il definitivo saldo del pagamento dell'Ente erogatore verso i Soggetti attuatori.

Art. 10

Nel caso in cui insorgessero controversie riguardo al presente Accordo, le Parti sono tenute in via preliminare ad esperire un tentativo di composizione amichevole.

Laddove il predetto tentativo non dovesse andare a buon fine, per la risoluzione di ogni controversia concernente il presente accordo, nonché per eventuali danni derivanti dal suo mancato adempimento, dovrà essere competente in via esclusiva il Tribunale di Firenze.

Firme

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 30 del 01-08-2023

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 01-08-2023 al 16-08-2023

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 17-08-2023**